

Emendamenti approvati dalle
Commissioni II e III in seduta
comune
nella seduta del 17 febbraio
2026
SM

Ai presidenti della II e III Commissione

Oggetto: emendamenti all'atto n. 287 – DDL “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”

- Dopo l'articolo 3 dell'atto n. 287 è inserito il seguente CAPO e i seguenti articoli:

“CAPO I BIS

Modificazioni alla legge regionale 16 dicembre 2002, n. 28 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio)

Art. 3 bis

(Integrazione all'articolo 2 della l.r. 28/2002)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 28/2002 è inserito il seguente:

1 bis. La Regione, all'interno della finalità della presente legge, promuove, sostiene o organizza, anche mediante le proprie società in house, iniziative volte a favorire il raccordo tra scuola, società, mondo del lavoro e formazione al fine di valorizzare, diffondere e qualificare il sistema scolastico regionale, anche in collaborazione con le Università degli Studi, l'Ufficio Scolastico regionale e le scuole di ogni ordine e grado.

Art. 3 ter

(Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 28/2002)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 28/2002 è sostituita dalla seguente:

e) la promozione, il sostegno, il coordinamento e la partecipazione a progetti generali a carattere regionale, o particolarmente significativi, anche rivolti all'incremento del benessere psico-fisico e alla sensibilizzazione socio-culturale rispetto particolari tematiche delle studentesse e degli studenti, coinvolgenti le scuole e le realtà territoriali, favorendo ogni forma associativa per la più efficace realizzazione dei progetti stessi;

2. Dopo la lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 28/2002 è aggiunta la seguente:

f-ter) la promozione, il sostegno e l'organizzazione, anche mediante le proprie società in house, di iniziative volte a favorire il raccordo tra scuola, società, mondo del lavoro e formazione al fine di valorizzare, diffondere e qualificare il sistema scolastico regionale, anche in collaborazione con le Università degli Studi, l'Ufficio Scolastico Regionale e le scuole di ogni ordine e grado.”.

Relazione:

Con la modifica del comma 1 dell'art. 2 della Legge regionale 16 dicembre 2002, n. 28 “Norme per l'attuazione del diritto allo studio” la Regione intende integrare le finalità della norma prevedendo di ampliare la possibilità di promozione, sostegno ed organizzazione di iniziative a gestione diretta ovvero per il tramite delle proprie società in house. In particolare, tali iniziative devono essere finalizzate a costruire una rete di raccordo tra tutti gli stakeholder che ruotano intorno al mondo della scuola e a stimolare la collaborazione con le Università degli Studi, l'Ufficio Scolastico Regionale e le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado.

La sostituzione del testo di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 4 è, invece, funzionale alla pianificazione e realizzazione di progetti particolarmente significativi per studenti, scuole e territori, ponendo, altresì, l'attenzione all'incremento del benessere psico-fisico e alla sensibilizzazione socio-culturale rispetto a particolari tematiche.

Infine, l'inserimento della lett. f ter) del comma 1 dell'art. 4 amplia le funzioni ed i compiti della Regione al fine di poter raggiungere le finalità di qualificazione del sistema scolastico regionale previste nella nuova formulazione del comma 1 dell'art. 2 della legge medesima.

Relazione tecnico-finanziaria

Le modificazioni alla Legge regionale 16 dicembre 2002, n. 28 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

I consiglieri regionali


FABRIZIO RICCI (primo firmatario)

 FABRIZIO
RICCI
22.01.2026
09:18:45
GMT+01:00


CRISTIAN BETTI

 CRISTIAN BETTI
22.01.2026
12:53:42
GMT+01:00

LUCA SIMONETTI

 Luca Simonetti
22.01.2026 11:33:11
GMT+01:00

BIANCA MARIA TAGLIAFERRI

 Bianca Maria
Tagliaferri
22.01.2026
14:23:05
GMT+01:00